

Avv. Maria Cacciapaglia
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Gramsci 20 – 00197 Roma
Tel 06.39754455 – fax 06.39749567
E-mail: cacciapaglia @studiocacciapaglia.it
Pec: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO EX ART. 129 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 D. LGS. 104/2010

Nell'interesse di

Democrazia Sovrana Popolare (C.F. 96554130581), con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 20 in persona del legale rappresentante **sig. Antonello Cresti, nato a Firenze il 30.4.1980 ed ivi residente alla Via Fedele Soldani n. 26 (C.F. CRSNNL80D30D612C)**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cacciapaglia del Foro di Roma (C.F.: CCCMRA70P6H5901A p.e.c.: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org – fax 06.39749567) presso il cui studio in Roma, Via Antonio Gramsci n. 20 elegge domicilio, come da procura speciale allegata e da ritenersi apposta in calce al presente atto; ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo pec mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org ove si elegge domicilio digitale come da registri di giustizia Reginde;

- Ricorrente -

Contro

- Ufficio elettorale Circoscrizionale IV Circoscrizione – Italia Meridionale, presso la Corte d'Appello di Napoli, pec elektorale.ca.napoli@giustiziacert.it - prot.ca.napoli@giustiziacert.it;

- Resistente –

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (C.F. 80049360631), domiciliata e difesa presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec protocollo.prefna@pec.interno.it – ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente -

Nonché notificato a

Avv. Maria Cacciapaglia
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Gramsci 20 – 00197 Roma
Tel 06.39754455 – fax 06.39749567
E-mail: cacciapaglia @studiocacciapaglia.it
Pec: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

- **Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale** (C.F. 97730580582) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via della Scrofa 39, all'indirizzo pec fratelli_ditalia@pec.it;

- **Controinteressato** -

- **Ministero dell'Interno**, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Ministro p.t., pec dait.prot@pec.interno.it - elettorali.prot@pec.interno.it, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

Avverso e per l'annullamento

del “**Verbale di verifica delle liste dei candidati**” (All. 1) reso dall'Ufficio elettorale circoscrizionale della IV Circoscrizione (Italia meridionale), il giorno 2.05.2024 alle ore 17.25 e notificato via *pec* nella medesima data alla delegata di lista sig.ra Immacolata Bisogno;

Premesso che:

1. Democrazia Sovrana Popolare (di seguito **DSP**) è un partito politico costituito ai sensi dell'art. 36 c.c. in data 28.1.2024 (All. 2 Atto costitutivo);
2. al fine di candidarsi con una propria lista alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo che si terranno l'8 e il 9 giugno p.v., il partito DSP ha avviato, **oltre un anno fa**, nelle persone dei suoi esponenti politici, consultazioni politiche internazionali volte a sottoscrivere accordi elettorali utili a godere dell'esonero dall'obbligo di raccolta firme, previsto dalla formulazione dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 vigente fino al **28.03.2024**.
3. In tale data, infatti, a seguito di una modifica legislativa intervenuta per mezzo del d.l. “elezioni” n. 7 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38 (in G.U. 28/03/2024, n. 74), la norma che disciplinava i presupposti e le condizioni di candidabilità dei partiti è stata modificata, in violazione della normativa europea, ed in particolare della

Convenzione di Venezia del 2013, che prescrive che **“gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione”**;

4. La modifica, intervenuta a 3 mesi dallo svolgimento delle elezioni, ha sostanzialmente soppresso la possibilità, precedentemente prevista, di essere esonerati dalla raccolta firme per il fatto di presentare un segno composito contenente quello di un partito di per sé esonerato in quanto in possesso di un parlamentare europeo nella legislatura in corso;

5. la nuova formulazione della norma, infatti, ha modificato, escludendo la predetta ipotesi, le condizioni di accesso con esonero alla competizione elettorale;

6. **dal 28.03.2024, pertanto, DSP si è trovata improvvisamente nella necessità di dover raccogliere, in poco più di un mese, tutte le sottoscrizioni necessarie ai sensi dell’art. 12 L. 18/1979 in quanto gli accordi internazionali fino a quel momento stipulati, risultavano, per effetto della modifica legislativa, inutili**;

7. la disciplina della raccolta delle sottoscrizioni necessarie ai fini della candidabilità delle liste alle elezioni europee prevedeva, **inizialmente**, che le liste dovessero essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori per ogni circoscrizione, iscritti inoltre nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo, pena “la nullità della lista” (art. 12 co. 3 L. 18/1979).

Veniva poi, e viene prescritto ancora oggi, che la firma degli elettori debba essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, i dati anagrafici dei candidati, nonché i dati anagrafici dei sottoscrittori e debba essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, e cioè da “un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco”.

8. per onorare il gravoso adempimento della raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla candidatura, e proprio ai sensi del predetto art. 21, comma 2 D.P.R. n. 445/2000, DSP provvedeva ad inviare, tempestivamente, a tutti i Comuni italiani i moduli della lista elettorale per permettere a tutti i cittadini di recarsi presso il proprio Comune di residenza e sottoscrivere, alla presenza di un pubblico ufficiale o del “dipendente addetto”, la lista dell'odierno ricorrente. Ebbene solo il 7% dei Comuni italiani metteva a disposizione della cittadinanza nei propri uffici i moduli per la sottoscrizione della lista elettorale; mentre i restanti comuni, non rispondeva alle richieste provenienti dal partito o si rifiutava di permettere ai propri residenti di sottoscrivere la lista **(tra i Comuni che non hanno aderito si annovera, tra l'altro, il Comune di Roma, nonché la quasi totalità dei comuni della circoscrizione Italia meridionale).**

9. Come a voler compensare la gravità dell'arbitraria e repentina modifica delle condizioni di accesso alla competizione elettorale, in data 29.3.2024, e cioè a **31 giorni** dallo scadere del termine utile per presentare le firme raccolte agli uffici elettorali circoscrizionali, un

emendamento al D.L. elezioni (art. 4 -*septies* d.l. n. 7 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38), disponeva la riduzione delle sottoscrizioni necessarie alla valida presentazione della lista.

10. Considerato il ridottissimo tempo a disposizione per le liste che precedentemente erano certe di poter partecipare alle elezioni in forza degli accordi internazionali che permettevano l'esonero, la riduzione avrebbe dovuto essere, quantomeno, proporzionale, al tempo a residuo. Poiché il tempo ordinariamente utile per la raccolta firme è di 6 mesi, e poiché la modifica interveniva a soli 31 giorni dalla fine della raccolta firme, la riduzione avrebbe dovuto essere quantomeno dei 5/6 delle firme necessarie. E cioè riducendo a 25.000 firme per tutto il territorio nazionale e a 5.000 per ciascuna circoscrizione, a cui corrisponderebbero 500 per ogni regione (10%). La norma introdotta, al contrario, riduceva, insufficientemente, del solo 50% il numero delle firme necessarie. Conservando, tra l'altro, l'assurda pretesa del numero minimo di firme richieste in ciascuna regione, uguale per tutte le regioni, come si dirà appresso (all'interno di ogni circoscrizione la legge pretende che minimo il 10% dei firmatari sia iscritto in ciascuna delle regioni, e questo per tutte le regioni, nonostante le enormi differenze di popolazione.)

11. conseguentemente, in data 1.05.2024, stante l'abrogazione (a procedimento elettorale già iniziato) della norma di legge che permetteva l'esonero dalla raccolta firme in forza di accordi elettorali internazionali, e cioè intrattenuti con forze politiche estere ma presenti al Parlamento europeo, DSP depositava presso gli uffici dell'Ufficio elettorale circoscrizionale

della IV Circoscrizione – Italia meridionale presso la Corte d’Appello di Napoli **plico contenente n. 18.026** sottoscrizioni di elettori iscritti nella circoscrizione elettorale Italia meridionale, unitamente ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali per ciascun sottoscrittore.

12. in data 2.05.2024 alle ore 18.50 veniva notificato via *pec* dalla Corte di Appello di Napoli provvedimento di ricusazione della lista elettorale depositata, per le seguenti motivazioni:

“ A) contate le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa allegati, nonché la dichiarazione di elettori impossibilitati a sottoscrivere, si attesta che il numero dei presentatori validi è di 15.169;

B) l’ufficio da atto che il grado di rappresentanza dei sottoscrittori NON risponde alla percentuale minima prevista per ciascuna regione della circoscrizione, per almeno il 10% del numero minimo fissato dalla legge di cui al punto d) in quanto le sottoscrizioni totali della regione Molise, come indicate negli elenchi da MO1 ad MO90 sono in numero di 933, di cui quelle ritenute valide dall’ufficio in quanto accompagnate dal certificato elettorale sono in numero di 696; PQM l’ufficio ricusa la lista in oggetto.”

13. Avverso il suddetto provvedimento Democrazia Sovrana Popolare ricorreva ricorso ex artt. 13 L. 18/1979 e 23 D.P.R. 361/1957 in data 3.5.2024;

14. L’ufficio elettorale centrale presso la Corte di Cassazione, con provvedimento del 4.5.2024, respingeva il ricorso, osservando che la natura amministrativa e non già giurisdizionale dell’impugnazione ex artt. 13 L. 18/1979 e 23 D.P.R. 361/1957, non consente

di sindacare la legittimità costituzionale della disciplina elettorale su cui si basava il provvedimento della Corte di Appello di Napoli;

15. avverso tale provvedimento di ricusazione della lista emesso dall'Ufficio elettorale circoscrizionale, dunque, propone in questa sede ricorso Democrazia Sovrana Popolare, nella persona del legale rappresentante Sig. Antonello Cresti, per i seguenti

MOTIVI

1. **Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione del principio del giusto procedimento – Irragionevolezza e sviamento della funzione pubblica – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 48, 49, 97 Costituzione nonché del Capo II “Condizioni per l’attuazione dei principi” art. 2 lett. B) del “Codice di buona condotta in materia elettorale adottata dalla Commissione di Venezia” e dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo**

Come già illustrato nella premessa in fatto, la disciplina italiana che regola il procedimento elettorale europeo, contenuta nella l. 18 del 1979, è stata modificata ben 2 volte nel mese di marzo 2024, a poco più di un mese dal termine per la presentazione delle liste elettorali, in totale violazione della normativa europea (“Codice di buona condotta in materia elettorale” adottato dalla Commissione di Venezia” nonché dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo). In particolare, il Codice di buona disciplina elettorale prevede: **“Gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione, o dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o a ad un livello superiore a quello della legge ordinaria”**. Giova ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo, nella valutazione del rispetto degli obblighi assunti con la ratifica della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli addizionali (e segnatamente dell'articolo 3 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione), cita spesso il Codice di buona pratica elettorale in parola. Caso esemplare è la sentenza 30386/20054 del 6 novembre 2012 “*Ekoglasnost* contro Bulgaria” (All. 3). In quell'occasione, il partito ricorrente aveva lamentato la violazione dei principi europei, da parte di disposizioni legislative bulgare entrate a vigore a ridosso della competizione elettorale e che ne avevano modificato i requisiti di accesso. La pronuncia della Corte, riconoscendo in modo evidente: 1) che i requisiti di accesso alla competizione elettorale rappresentano uno degli elementi fondamentali del sistema elettorale; e 2) che la modifica del sistema elettorale avvenuta nell'imminenza delle elezioni costituiva grave violazione delle regole democratiche dello Stato di diritto.

Ebbene nel caso che qui occupa:

- a) Le modifiche alla normativa elettorale italiana sono state introdotte mediante due emendamenti al decreto-legge n. 7 del 2024, che non è né legge ordinaria né, a maggior ragione, legge costituzionale (come richiesto dalla Commissione di Venezia), e pertanto è privo di legittimazione a modificare la disciplina elettorale nell'anno che precede le elezioni;
- b) **La prima modifica**, avvenuta in data 28 marzo 2024 (**art. 4-bis d.l. 7 del 2024**), ha abrogato il periodo dell'art. 12 L. 18/1979 che permetteva l'esonero dalla raccolta firme a partiti che avessero stipulato accordi elettorali internazionali con forze politiche già presenti al Parlamento europeo, con ciò modificando le condizioni di accesso alla competizione elettorale, a procedimento elettorale già iniziato e, comunque, al di sotto dell'anno stabilito, per la modifica delle discipline elettorali, dalla predetta Commissione di Venezia; detta modifica è avvenuta a soli 31 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, previsto per il 1 maggio 2024, con lesione, quindi, dell'affidamento delle forze politiche, nella possibilità/diritto previsti per legge di essere esonerati dalla gravosa raccolta

firme, e riducendo, di conseguenza, il periodo utile per la raccolta delle sottoscrizioni (che per legge deve essere di 6 mesi). **Determinando, così, una palese violazione del principio di certezza del diritto ed una lesione diretta del diritto all'elettorato passivo, costituzionalmente garantito.**

- c) **Con la seconda modifica**, introdotta in data 29.03.2024, resosi presumibilmente conto della violazione causata con la suddetta modifica legislativa, il Governo modificava nuovamente la legge elettorale, stabilendo limitatamente alle elezioni europee di giugno 2024, la riduzione delle firme necessarie alla presentazione delle liste, da 150.000 sul territorio nazionale a 75.000, conservando, tuttavia, le originali previsioni sulla distribuzione delle stesse nelle varie circoscrizioni. In particolare, a formulazione vigente, risultano necessarie 15.000 sottoscrizioni per ogni circoscrizione, di cui almeno il 10% in ogni regione, “pena la nullità della lista”.

Quanto al **punto a)** si osserva preliminarmente che i due emendamenti al d.l. 7 del 2024, come già accennato, intervenivano su norma contenuta in un decreto-legge, e non venivano introdotti con legge costituzionale né ordinaria, bensì con atto di legge del Governo e, intervenendo ad un mese dalla chiusura del procedimento preparatorio elettorale, risultano palesemente in violazione della normativa contenuta nel Codice di buona condotta elettorale di cui sopra, nonché contrastanti con la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (si veda per tutti sent. 30386/20054 contro la Bulgaria) .

Quanto al **punto b)** e, conseguentemente, **al punto c)**, si osserva che, il secondo intervento modificativo, seppur apparentemente favorevole, non è stato sufficiente né proporzionato al limitato periodo residuo per la raccolta (abrogazione della possibilità di esonero avvenuta in data 28.3.2024 - riduzione delle firme avvenuta in data 29.3.2024 – termine per presentazione firme 1.5.2024). Infatti, se fino alla data della prima modifica,

Avv. Maria Cacciapaglia
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Gramsci 20 – 00197 Roma
Tel 06.39754455 – fax 06.39749567
E-mail: cacciapaglia @studiocacciapaglia.it
Pec: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

la lista aveva legittimamente fatto affidamento nella possibilità di esonero prevista dalla legge elettorale, e quindi non aveva avviato la raccolta delle firme, alla fine del mese di marzo si è trovata a dover raccogliere in un solo mese, firme in numero (seppur ridotto) che avrebbe dovuto poter raccogliere in almeno 6 mesi (è evidente la sproporzione tra raccogliere 75.000 firme in 31 giorni, rispetto a raccoglierne 150.000 in 6 mesi). Il Governo avrebbe dovuto semmai, considerato il breve tempo residuo (circa un mese), dovuto ridurre da 150.000 a 25.000 (e non a 75.000) le firme necessarie e sufficienti su tutto il territorio nazionale per la presentazione delle liste, fermo restando la gravissima abrogazione di uno dei requisiti di accesso (esonero) previsti fino al 28 marzo, di cui si è avuta notizia nel medesimo giorno.

Pertanto, sotto tale profilo, si chiede l'annullamento del provvedimento e impugnato, e che vengano considerate comunque sufficienti le 15.169 firme raccolte (in numero eccedente rispetto a quello necessario per la circoscrizione), con conseguente ammissione della lista presentata.

2. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza da parte del provvedimento della Corte di Appello di Napoli fondato sull'art. 12 L. 18/1979 – Profili di incostituzionalità della norma nella parte in cui richiede lo stesso numero di firme nelle diverse regioni

L'ufficio circoscrizionale ha comunque operato una interpretazione errata della norma applicata (**art. 12 L. 18 del 1979**) in quanto in maniera del tutto difforme a una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in parola, ha ritenuto la non sufficienza del numero totale delle firme raccolte e depositate da Democrazia Sovrana Popolare nella circoscrizione meridionale (pari a **15.169**), in quanto non sarebbe stato rispettato il requisito dell'appartenenza a ciascuna regione di almeno il 10% dei sottoscrittori della circoscrizione.

Avv. Maria Cacciapaglia
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Gramsci 20 – 00197 Roma
Tel 06.39754455 – fax 06.39749567
E-mail: cacciapaglia @studiocacciapaglia.it
Pec: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

Secondo quanto affermato dal provvedimento dell'Ufficio elettorale della Corte d'Appello, a nulla rileverebbe che la lista abbia raccolto complessivamente più del numero minimo di firme richiesto per la valida presentazione (con ciò dimostrando la rappresentatività politica che costituisce la *ratio* dell'obbligo di raccolta firme), in quanto motivo di esclusione sarebbe che nella regione Molise si siano raccolte "solo" 933 firme totali, rispetto alle 1.500 apparentemente richieste dalla legge, nonché 696 ritenute valide in quanto accompagnate dai certificati elettorali.

In primo luogo, si rileva l'assoluta mancanza di proporzionalità della normativa elettorale in ordine alla distribuzione delle firme richieste all'interno della circoscrizione. Infatti, la legge imporrebbe che regioni che registrano un numero di abitanti e, quindi, di aventi diritto di voto, assolutamente diversi tra di loro, raccogliessero tutte, indistintamente, il medesimo numero minimo di firme. Si pensi, a titolo esemplificativo, che tale interpretazione imporrebbe di raccogliere lo stesso numero di firme in Lombardia (regione con 10 milioni di abitanti e circa 8 milioni di aventi diritto di voto) e in Valle d'Aosta (regione con circa 123.000 abitanti e pressoché 98.000 aventi diritto di voto): tale assurda pretesa risulta, oltre che in contrasto con i principi di uguaglianza sancito all'art. 3 Costituzione, di ragionevolezza e di proporzionalità, in palese contraddizione con il principio di proporzionalità politica che regola la ripartizione dei seggi all'esito delle tornate elettorali.

Nel caso che occupa, pretendere che il Molise (305 mila abitanti nel 2019) debba raccogliere il medesimo numero di firme della Campania (quasi 6 milioni di abitanti nel 2019) appare quantomeno irragionevole e lesivo del diritto di partecipazione democratica alle competizioni elettorali.

Inoltre, assolutamente sproporzionata e irragionevole risulta anche la "sanzione" derivante dalla esclusione della lista fondata su tale illegittimo motivo. Infatti, dalla ricusazione della lista in ragione dell'insufficienza delle firme in una regione, deriva la nullità della lista per TUTTA LA CIRCOSCRIZIONE, con la conseguenza di

Avv. Maria Cacciapaglia
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Gramsci 20 – 00197 Roma
Tel 06.39754455 – fax 06.39749567
E-mail: cacciapaglia @studiocacciapaglia.it
Pec: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

privare della possibilità di votare per la lista per cui avevano firmato i cittadini di tutte le altre regioni. Ciò costituisce una palese violazione del diritto di voto, tutelato agli artt. 48 e 49 della Costituzione. Si chiede pertanto a codesto Giudice amministrativo di valutare i profili di illegittimità costituzionale della disciplina elettorale, così come descritta, ai fini di una eventuale rimessione alla Corte Costituzionale o, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia dell'UE. Appare chiaro, infatti, l'irreparabile pregiudizio arrecato al diritto di milioni di cittadini rispetto all'impossibilità di soddisfare requisiti che riguardano solo poche migliaia di essi.

In secondo luogo, comunque, occorre osservare l'illegittimità della valutazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale circa la invalidità delle firme non munite dei certificati elettorali al momento del deposito della lista.

Primariamente, il certificato elettorale è un documento in possesso della Pubblica Amministrazione, che per ciò solo non dovrebbe essere richiesto dalla Amministrazione stessa ai cittadini, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 445/2000 che impone che: "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato". Appare pertanto assolutamente illegittima, non dovuta, e comunque superabile ai sensi delle citate norme, la richiesta allegazione dei certificati elettorali come condizione di validità della lista elettorale.

Nessuna norma, peraltro, prescrive l'obbligo di allegazione ed abbinamento dei certificati elettorali al momento del deposito delle firme, essendo, la verifica della iscrizione nelle liste elettorali, un'incombenza dell'ufficio elettorale che, come sopra detto, in quanto appartenente alla P.A., ha agevole accesso alle banche dati anagrafiche dei cittadini italiani votanti e può pertanto autonomamente verificarne i requisiti.

Avv. Maria Cacciapaglia
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Gramsci 20 – 00197 Roma
Tel 06.39754455 – fax 06.39749567
E-mail: cacciapaglia @studiocacciapaglia.it
Pec: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

La mancanza del certificato, pertanto, non può essere di certo valido motivo di ricusazione della lista presentata.

Anche sotto tale profilo, pertanto, si chiede a Codesto giudice di annullare il provvedimento dell'Ufficio elettorale circoscrizionale di Napoli e, per l'effetto, ammettere la lista Democrazia Sovrana Popolare alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Italia meridionale.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e di tutti gli ulteriori atti presupposti connessi e successivi.

Appare infatti evidente l'immediata lesività, richiesta ai sensi dell'art. 129 c.p.a., del provvedimento di ricusazione della Corte d'Appello di Napoli della lista presentata da Democrazia Sovrana Popolare.

Quanto al *periculum in mora*, superflua risulterebbe ogni riflessione, dati i tempi strettissimi che regolano il procedimento elettorale.

Quanto al *fumus boni iuris*, si osserva e sottolinea l'evidente violazione dei principi di certezza del diritto, di ragionevolezza, di proporzionalità, nonché dei citati principi europei che regolano le pratiche elettorali, da parte delle modifiche legislative illustrate nel corpo dell'atto che hanno modificato le condizioni di accesso alla competizione elettorale dell'8 e 9 giugno 2024.

Tanto premesso, Democrazia Sovrana Popolare, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito,

Avv. Maria Cacciapaglia
Patrocinante in Cassazione
Via Antonio Gramsci 20 – 00197 Roma
Tel 06.39754455 – fax 06.39749567
E-mail: cacciapaglia@studiocacciapaglia.it
Pec: mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

- In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con il presente ricorso, come meglio indicato in epigrafe, nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi, e/o di adottare ogni misura cautelare idonea ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso
- In via principale, e nel merito, annullare il provvedimento impugnato con il presente ricorso, come meglio indicato in epigrafe, nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi, e per l'effetto ammettere la lista Democrazia Sovrana Popolare nella circoscrizione IV Italia meridionale.

Con osservanza.

Si allega:

- All. 1 Provvedimento Corte d'Appello di Napoli del 2.05.2024.
- All. 2 Atto costitutivo DSP;
- All. 3 Sentenza 30386/20054 *Ekoglasnost* contro Bulgaria.

Roma, 5.5.2024

Avv. Maria Cacciapaglia

**RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

Ex art. 3 bis L. 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritta **Avv. Maria Cacciapaglia** (CCCMRA70P61H501A) con studio in Roma, Via Gramsci n. 20 (tel. 06.39754455 - fax 06.39749567; pec mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi e per gli effetti della Legge 21/01/94 n. 53 e successive modificazioni, nell'interesse e quale difensore di Democrazia Sovrana Popolare (C.F. 96554130581), con sede in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 20 in persona del legale rappresentante sig. Antonello Cresti, nato a Firenze il 30.4.1980 ed ivi residente alla Via Fedele Soldani n. 26 (C.F. CRSNNL80D30D612C) presso il cui studio in Roma, Via Antonio Gramsci n. 20 è elettivamente domiciliata in virtù di procura alle liti allegata e da ritenersi apposta in calce all'atto principale

NOTIFICO

UNITAMENTE ALLA PRESENTE RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad ogni effetto di legge mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org l'allegato atto che si compone di:

- ✓ **Ricorso ex art. 129 c.p.a.** al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma in formato pdf nativo firmato digitalmente con n. 3 allegati;
- ✓ la citata **Procura alle liti** (allegata al ricorso e da ritenersi apposta in calce) firmata digitalmente;
- ✓ **istanza di fissazione udienza** ai sensi dell'art. 129 c.p.a. firmata digitalmente;

il tutto a

- Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, con sede in Roma, alla Via Flaminia n. 189, al seguente indirizzo pec rm_pat_deposito@pec.ga-cert.it, estratta dal sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/>;
- **Ufficio elettorale circoscrizionale IV circoscrizione – Italia meridionale presso la Corte di Appello di Napoli**, Piazza Porzio c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 80143 Napoli (NA), agli indirizzi pec prot.ca.napoli@giustiziacert.it - elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it, estratti dal portale IPA contenente i domicili digitali della Pubblica Amministrazione;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (C.F. 80049360631), con sede in Napoli, Piazza del Plebiscito n. 22, agli indirizzi pec protocollo.prefna@pec.interno.it – ads.na@mailcert.avvocaturastato.it - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratti dal portale IPA;
- Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1, agli indirizzi pec gabinetto.ministro@pec.interno.it - dait.prot@pec.interno.it, estratti dal portale IPA;
- Nonché a Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale (C.F. 97730580582) con sede in Roma, Via della Scrofa 39, all'indirizzo pec fratelli_ditalia@pec.it, nella qualità di controinteressato;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata a mezzo della mia casella pec:
mariacacciapaglia@ordineavvocatiroma.org

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

attesto ad ogni effetto di legge, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto:

- ✓ **ricorso ex art. 129 c.p.a.** – firmato digitalmente, è documento originale informatico da me prodotto e che il nome del file è: “*Ricorso_ex_art_129_cpa.pdf*”)
- ✓ **Procura alle liti**, che trasmetto, anche ai fini della congiunzione all'atto principale come previsto dall'art. 83, comma 2, c.p.c., sotto forma di file denominato “*Procura alle liti*”.pdf”, è copia informatica di originale cartaceo in mio possesso, digitalizzato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, commi 2 e 5, L. n° 53/1994 e dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. n° 82/2005, e quindi conforme a detto corrispondente originale.

PRECISO

che la presente relazione di notifica viene da me sottoscritta con firma digitale e trasmessa con il presente messaggio unitamente alla documentazione sopra indicata.

Roma, 5.5.2024

Avv. Maria Cacciapaglia